

**A.S.S.A.P. - OO.PP. RIUNITE**  
**EUGENIO CRISCIONE LUPIS,**  
**CARMELO BOSCARINO E CARMELO MOLTISANTI**  
*Via E. C. Lupis , 99 97100 RAGUSA*  
*Tel. 0932622905 – fax 0932683974*

---

*Deliberazione del Consiglio di Amministrazione*

N. 57

DEL 01-10-2025

Oggetto: Approvazione Accordo per la gestione dei procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi ai sensi dell'art. 62 D.Lgs 36/2023

L'anno duemilaventicinque il giorno uno del mese di ottobre alle ore 17:00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg.:

Dott. Giulio Maltese

Dott. Salvatore Guastella

Dott. Francesco Arangio

Dott. Filippo Spadola assente

Assume la presidenza il dott. Giulio Maltese, assiste la dott.ssa Rosy M. Iacono, Segretario Direttore dell'A.S.S.A.P.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la delibera n. 25 del 05-05-2025 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2025" approvata dall'Ass.to Reg.le della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro con D.R.S. n. 1172 del 09-05-2025/Serv. 9/IPAB;

Visto l'art. 62, commi 1 e 2, del D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 il quale stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500 mila euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del suddetto decreto legislativo;

Visto l'art. 1, lett. t), dell'allegato I.1 del d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che definisce la stazione appaltante qualificata qualsiasi soggetto pubblico o privato qualificato, ai sensi dell'allegato II.4 al suddetto decreto, per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;

Preso atto che l'Ente non ha ottenuto il riconoscimento di stazione appaltante qualificata ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4;

Considerato che le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art.62 del d. lgs n.36/2023, ricorrono per attività di committenza ausiliaria, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 del decreto suesposto, a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate e che, conseguentemente, l'Ente ha necessità di rivolgersi ad una stazione appaltante qualificata a cui delegare le procedure di gara per l'affidamento di contratti di lavori d'importo superiore a 500 mila euro e di contratti di servizi e forniture di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;

Rilevato che l'art. 62 del d. lgs. n.36/2023 prevede:

- al comma 9 che "Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza";
- al comma 10 che "Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa

nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa. La stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo”;

- al comma 11 che “Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice”;

- al comma 13 che “Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza”;

**Tenuto conto che:**

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. n.36/2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo i requisiti e le regole tecniche sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale;

- il comune di Ragusa è Stazione Appaltante qualificata;

- le stazioni appaltanti non qualificate possono, pertanto, delegare i procedimenti di affidamento di lavori/servizi/forniture per i quali non hanno la necessaria qualificazione al fine di conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti e a garantire la massima semplicità ed è, infine, volta al rispetto del principio del risultato che costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;

Vista la nota prot. 437 del 19-05-2025 con la quale l'Ente ha avanzato al comune di Ragusa richiesta di prestazione di committenza ex art. 62 del D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36;

Visto l'allegato Accordo per la gestione dei procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi ai sensi dell'art. 62 D.Lgs 36/2023 da stipulare tra il comune di Ragusa, quale Stazione appaltante qualificata, e l'Ente;

Ritenuto necessario approvare lo schema di accordo per la gestione dei procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi ai sensi dell'art. 62 D.Lgs 36/2023, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 e s.m.i.;

Visto l'articolo 15 della citata Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. del 31 marzo 2023 n. 36;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il D.P.C.M. 30.6.2011, pubblicato in G.U. n.200 in data 29/08/2011, e in particolare gli artt. 3 e 4;

Vista la L. 17/05/1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di Contabilità approvato con R.D. 99/1891;

Vista la L.R. n. 22/86;

Vista il comma 3° dell'art. 21 della Legge Regionale n. 19 del 22/12/2005;

Visto lo Statuto dell'Ente.

**DELIBERA**


per quanto esposto in narrativa:

**Di dare atto** che tutto quanto in premessa riportato forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende richiamato in questa parte dispositiva;


**Di approvare** l'allegato accordo per la gestione dei procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi ai sensi dell'art. 62 D.Lgs 36/2023;

**Di nominare** ai sensi dell'art. 62 comma 13 del D.lgs. n.36/2023, responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza, il segretario direttore, dott.ssa R. M. Iacono.

Il Segretario Direttore  
Dott.ssa Rosy Maria Iacono



Il Presidente del CdA  
Dott. Giulio Maltese





## Accordo/Convenzione

per la gestione dei procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi

(art. 62 commi 9 e 11 del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 36/2023 – art. 15, L. n. 241/1990)

Con la presente scrittura privata, il giorno \_\_\_\_\_,

L'A.S.S.A.P – OO.PP riunite **Eugenio Criscione Lupis**, con sede legale in Ragusa, via E.C. Lupis n° 99, - C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, qui rappresentato dal \_\_\_\_\_, il quale dichiara di avere i necessari poteri e di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta, Giusta delibera del Consiglio di amministrazione n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

il **Comune di Ragusa**, con sede in Corso Italia 72 Ragusa, codice fiscale 00180270886, qui rappresentato dal dott. \_\_\_\_\_ dirigente *pro tempore* del settore XI, *Appalti, contratti, patrimonio*, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente territoriale, ai sensi dei compiti, funzioni e responsabilità previste in capo alla dirigenza pubblica, ex art. 107 del D. Lgs. n°267/2000, *giusta* deliberazione di Giunta Municipale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_ luglio 2025;

### richiamati:

l'art. 15 della legge n° 241/1990 che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

l'art. 62, comma 9, del D. Lgs. n° 36/2023, il quale prevede che Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione.

il Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

### premesso che:

il Comune di Ragusa è **stazione appaltante qualificata** a norma degli artt. 62 e 63 e dell'Allegato II. 4 del d.lgs. 36/2023;

in particolare, il Comune di Ragusa dispone della qualificazione di terzo livello ( L1/SF1) per l'affidamento di contratti d'appalto di lavori/servizi e forniture, senza limiti di importo;

al contrario, L'A.S.S.A.P – OO.PP riunite **Eugenio Criscione Lupis**, è **privo di qualificazione**, pertanto per poter effettuare una procedura di gara di importo significativo deve avvalersi di altra amministrazione munita di qualificazione.

Tutto ciò richiamato e premesso, le parti, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 – Richiami e premesse**

1. Si approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della convenzione.

#### **Articolo 2 – Finalità e oggetto**

1. Il Comune di Ragusa (stazione appaltante qualificata) pone a disposizione dell'A.S.S.A.P – OO.PP riunite **Eugenio Criscione Lupis** (ente **privo di qualificazione**) la propria capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro per i seguenti ambiti:
  - a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;
  - b) esecuzione dei contratti.
2. I due enti stipulano la presente convenzione a norma dell'art. 15 della legge n° 241/1990 per poter provvedere agli acquisti di lavori, beni e servizi in gestione associata, realizzando sinergie positive, economie di scala, abbattendo i costi fissi unitari a vantaggio dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della qualità dell'azione amministrativa.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, il Comune di Ragusa conviene di svolgere a favore dell'A.S.S.A.P.-OO.PP. riunite **Eugenio Criscione Lupis** attività di committenza ausiliaria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera z) dell'Allegato I.1 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, rendendo disponibile all'Ente ausiliato, tra l'altro, l'utilizzo della piattaforma telematica certificata di e-procurement "Tutto Gare" in uso al Comune di Ragusa, quale infrastruttura tecnica che consente alle Stazioni Appaltanti di aggiudicare appalti pubblici.

#### **Articolo 3 – Durata**

1. La presente vincola i due enti dalla data della sottoscrizione fino al \_\_\_\_\_, senza possibilità di rinnovo o proroga taciti.

#### **Articolo 4 – Scioglimento e recesso unilaterale**

1. Gli enti sottoscrittori possono sempre sciogliere anticipatamente la convenzione, per mutuo consenso ovvero per grave inadempimento di una delle parti alle obbligazioni ivi previste.
2. Ciascun ente sottoscrittore ha facoltà di recedere unilateralmente.
3. La deliberazione è comunicata via PEC. Il recesso è efficace decorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione della deliberazione, fatto salvo l'onere di concludere le procedure di gara in corso.

#### **Articolo 5 – Capo-convenzione e comune associato**

1. Il comune di Ragusa (**stazione appaltante qualificata**) è designato quale capo-convenzione. **L'A.S.S.A.P – OO.PP riunite Eugenio Criscione Lupis (ente privo di qualificazione)** è detto ente associato.
2. L'ente associato conferisce, con l'adesione alla presente Convenzione, formale delega al comune capo-convenzione per l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 6 comma 3.
3. Il capo-convenzione nei bandi e nei documenti di gara è detto Stazione Appaltante qualificata (SAQ).

#### **Articolo 6 – Compiti del comune capo-convenzione**

1. Il comune capo-convenzione, in quanto qualificato, è responsabile delle procedure di gara proprie e di quelle affidategli dall'ente associato, agendo in luogo e per conto dello stesso.
2. Il comune capo-convenzione svolge le gare per affidare contratti d'appalto la cui spesa è imputabile al bilancio dell'ente associato.
3. Il comune capo-convenzione, quale stazione appaltante, svolge tutti gli adempimenti di gara che non siano specificamente attribuiti all'Ente associato:

In particolare:

- a) designa il responsabile unico del progetto (RUP), sentito l'Ente associato e nell'interesse di quest'ultimo, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura di gara oggetto della presente Convenzione;
- b) d'intesa con l'Ente associato e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni, individua un modello organizzativo che preveda la nomina da parte dell'Ente associato di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione da designare tra i dipendenti dell'Ente Associato, la nomina da parte del Comune di Ragusa di

un responsabile di procedimento per la fase di affidamento da designare tra i dipendenti della SAQ e la nomina da parte dell'Ente associato di un responsabile di procedimento per la fase di esecuzione/D.E.C, da designare, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs n. 36/2023, preferibilmente tra i dipendenti dell'Ente associato stesso: le relative responsabilità dei responsabili di fase prima indicati sono da ripartire in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del R.U.P., ai sensi dell'art.15, comma 4 del vigente Codice dei Contratti Pubblici;

- c) adotta le misure organizzative atte a garantire che il R.U.P. ed i Responsabili di fase su individuati coordinino le proprie attività sulla base del principio di leale collaborazione e concordando di volta in volta le modalità di comunicazione ritenute opportune;
- d) con riferimento alle procedure da svolgere, avvia l'attività di collaborazione con l'Ente associato, volta a permettere al R.U.P. designato di concorrere a definire il contenuto degli atti di gara, nei tempi previsti e secondo le rispettive competenze, come definite dalla presente Convenzione ed a proporre l'adozione da parte del Comune di Ragusa SAQ della decisione a contrarre, corredata dei documenti necessari;
- e) adotta secondo il proprio ordinamento interno la decisione a contrarre nell'interesse e per conto dell'Ente associato;
- f) predispone e sottoscrive, a cura del Responsabile della fase di affidamento, secondo le norme di attribuzione interna delle competenze, i documenti gara: capitolato speciale d'appalto, avvisi, bandi, disciplinari di gara, lettere di invito;
- g) gestisce lo svolgimento della procedura di affidamento tramite l'utilizzo della piattaforma telematica certificata di e-procurement "Tutto Gare", attualmente in uso al Comune di Ragusa;
- h) acquisisce il CIG relativo alla procedura tramite la richiamata piattaforma telematica certificata, in nome e per conto dell'Ente associato;
- i) provvede alla pubblicazione dei bandi o degli avvisi, ovvero ad inviare le lettere di invito, dando corso agli adempimenti di trasparenza sul proprio sito istituzionale ed alle eventuali ulteriori pubblicazioni richieste, per quanto di propria competenza, ivi compresi gli avvisi di post- aggiudicazione ;
- j) provvede al pagamento degli oneri di contribuzione dovuta all'ANAC nei modi e nei tempi stabiliti da tale Autorità, che saranno anticipati dall'Ente associato;
- k) designa l'organo incaricato della gara, nomina, ove previsto, la commissione giudicatrice, composta da dipendente della SAQ e/o da dipendenti dell'amministrazione beneficiaria dell'intervento (Ente associato);
- l) svolge e gestisce la procedura di gara, ivi compreso il sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse;

- m) procede alla verbalizzazione delle sedute di gara, alla comunicazione avvisi relativi alla procedura, alla pubblicazione di chiarimenti e comunicazioni attraverso la piattaforma telematica a seguito di richieste provenienti dagli operatori economici, previa collaborazione e confronto con il R.U.P.;
- n) richiede ai concorrenti integrazioni documentali e chiarimenti, commina le eventuali sanzioni;
- o) provvede all'esclusione dei concorrenti, anche nel caso di offerta anormalmente bassa non giustificata o per esclusione automatica della stessa;
- p) Verifica il possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti in sede di gara , anche ai fini della proposta di aggiudicazione efficace;
- q) redige la graduatoria finale e svolge la proposta di aggiudicazione efficace;
- r) notifica, attraverso la piattaforma telematica certificata, le comunicazioni di legge ai concorrenti;
- s) trasmette all'amministrazione aggiudicatrice Ente associato gli atti della procedura di gara per l'aggiudicazione definitiva;
- t) cura e autorizza l'accesso agli atti di gara da parte di soggetti interessati e titolati all'acquisizione, in conformità al disposto degli articolo 35 e 36 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli atti amministrativi;
- u) adotta eventuali atti di autotutela, previo accordo con l'Ente ausiliato, fino alla proposta di aggiudicazione, ove emerga la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento;
- v) procede anche autonomamente con l'annullamento della procedura di gara, qualora ravvisi gravi motivi e sempre previa comunicazione degli stessi all'Ente associato;
- w) predispone, previa intesa con l'Ente associato, il contratto per la stipula, nelle forme previste;
- x) sovrintende attraverso il R.U.P., tramite il D.E.C ed in collaborazione con l'Ente associato al corretto svolgimento della fase di esecuzione e del contratto, assicurandone la conclusione nei termini e con le modalità previste dal vigente Codice dei Contratti Pubblici e garantendone la certificazione;
- y) Definisce il programma delle procedure che saranno svolte nell'arco del triennio sulla base dei fabbisogni dell'Ente ausiliario comunicati da tale ente tramite l'invio dell'elenco procedure che si intende affidare tramite SAQ, con le modalità e tempistiche concordate;
- z) E' titolare dei singoli procedimenti fino all'aggiudicazione ,in quanto soggetto delegato dall'Ente associato.

#### **Articolo 7 – Compiti dell'Ente associato**

1. L'ente associato, riguardo alle selezioni dallo stesso affidate al comune capo-convenzione, è comunque l'ente titolare del potere di

spesa che contribuisce a definire l'oggetto di gara, che stipula il contratto d'appalto e contribuisce a curarne l'esecuzione, tramite la supervisione del R.U.P. e l'intervento del D.E.C.;

2. L'ente associato svolge i seguenti adempimenti che precedono la determinazione a contrattare e quelli successivi alla proposta di aggiudicazione.

In particolare:

- a) redige una relazione di progetto e provvede alla programmazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- b) trasmette alla SAQ, a mezzo pec, il proprio programma recante l'elenco delle procedure che intende affidare tramite SAQ nell'arco del triennio successivo, corredato da tutte le informazioni necessarie per la corretta predisposizione degli atti di gara, inclusa l'indicazione delle scadenze temporali per l'avvio o la conclusione delle procedure, anche derivanti dalle condizioni poste da eventuali finanziamenti ottenuti;
- c) cura la progettazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, la verifica e la validazione dei progetti;
- d) approva i progetti di lavori, servizi e forniture assicurando la copertura finanziaria della spesa e la formalizzazione degli impegni connessi;
- e) è previamente sentita da parte della SAQ in ordine alla nomina del R.U.P. della procedura ed alla individuazione del Responsabile della fase di affidamento;
- f) concorrere ad assumere d'intesa e tramite la SAQ la determinazione a contrattare di avvio del procedimento di cui all'art. 192 del TUEL;
- g) trasmette, alla stazione appaltante SAQ, tutti gli atti a questa necessari per la predisposizione dei documenti di gara e per la gestione della procedura;
- h) assicura costante collaborazione con la SAQ nel corso della predisposizione dei documenti di gara ed in occasione della verifica dell'eventuale anomalia e congruità delle offerte;
- i) aggiudica in via definitiva la gara ;
- j) stipula il contratto d'appalto nelle forme previste dal Codice;
- k) concorre, tramite il R.U.P. ed il D.E.C. alla gestione della fase di esecuzione del contratto, in particolare con riferimento alle fasi di: consegna, collaudo/verifica di conformità, tenuta della contabilità, pagamento dei corrispettivi, adempimenti ANAC
- l) provvede alla pubblicazione dei dati a norma dell'art. 1 co. 32 della legge 190/2012 (legge anticorruzione) ed ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;
- m) anticipa alla SAQ le spese necessarie per il pagamento del contributo ANAC, oltre al pagamento di eventuali spese di funzionamento; nel quadro economico saranno previsti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs n.

36/2023 e ss.mm.ii., dovuti ai sensi del vigente Regolamento del Comune di Ragusa;

- n) resiste in giudizio e conferisce mandato ad un legale nei contenziosi riferibili alle procedure di gare svolte nel suo interesse
- o) Con l'aggiudicazione e la stipula del successivo contratto, tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra l'Ente associato e l'appaltatore sono di competenza esclusiva dell'Ente associato;

#### **Articolo 8 – Tavolo tecnico**

1. Allo scopo di risolvere eventuali problemi operativi e di dettaglio, che abbiano a manifestarsi attivando la convenzione, è istituito un tavolo tecnico al quale partecipa un rappresentante di ogni ente.
2. I rappresentati degli enti sono scelti, preferibilmente, tra i funzionari più competenti in materia di gare d'appalto.
3. Il rappresentante del capo-convenzione svolge il ruolo di coordinatore che convoca e dirige i lavori del tavolo tecnico.
4. Il tavolo tecnico definisce le proprie modalità di funzionamento.
5. Il tavolo tecnico si occupa di ogni altro aspetto della gestione associata, che qui non sia disciplinato, e di ogni esigenza operativa che possa intervenire in sede d'attuazione della convenzione.

#### **Articolo 9 – Spese**

1. L'ente associato sostiene le spese per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 6 da parte del comune capo-convenzione.
2. L'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. è regolata dal vigente Regolamento Comunale approvato con D.G.M. del Comune di Ragusa n° 125 del 14/04/2025, a cui si fa integrale rinvio: in particolare, ai sensi dell'art. 9 di tale Regolamento, "in tutti i casi in cui la Stazione Appaltante qualificata svolga per conto di altre Stazioni Appaltanti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa, compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate nei limiti, comunque, di cui all'art. 45, commi 2 e 8 del vigente Codice dei Contratti Pubblici e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane salva, nel rispetto dei predetti limiti, la possibilità di un diverso accordo tra le parti. La Stazione appaltante qualificata delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 del citato Regolamento e, più in generale dalle norme del Capo I,III e IV in esso contenuti".
3. Gli incentivi sono riconosciuti anche in caso di procedura deserta.

4. Ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131 e s.m.i., la presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione in caso d'uso.

#### **Articolo 10-Comunicazioni**

Le comunicazioni tra il Comune Capo Convenzione e l'Ente associato avvengono tramite posta certificata, ovvero tramite altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.

#### **Articolo 11 - Controversie**

1. I rapporti tra gli enti si svolgono secondo i principi della leale collaborazione tra enti, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile) e divieto di aggravare il procedimento amministrativo (art. 1 comma 2 L. 241/1990).
2. Qualora attuazione e interpretazione della convenzione diano luogo a controversie, queste debbono essere risolte prioritariamente attraverso un'intesa tra i rappresentanti legali degli enti, avanzata dal tavolo tecnico. Quando ciò non sia possibile, le parti demandano la questione ad un arbitro unico, scelto dai rappresentanti legali degli enti tra esperti di diritto amministrativo.

#### **Articolo 12-Trattamento dei dati personali**

Tutti i dati personali sono utilizzati dalle parti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia. Ciascun firmatario della presente Convenzione autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente accordo.

I dipendenti del Comune-Capo Convenzione afferenti al servizio coinvolto dall'attuazione della presente sono responsabili e/o incaricati del trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbligano a trattare esclusivamente i dati sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali :i dati di cui verranno in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione saranno finalizzati all'attuazione delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento.

#### **Art. 13 Disposizioni di rinvio**

I reciproci diritti e doveri delle parti derivanti dal presente Accordo potranno essere nel dettaglio regolati dalla SAQ e dall'Ente Associato attraverso eventuali appositi protocolli o anche mediante semplice scambio di corrispondenza.

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. ed alla normativa vigente nelle materie oggetto dell'Accordo.

Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti al vigente Codice dei Contratti Pubblici nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti e ai contratti pubblici, si intendono autonomamente adeguate alle eventuali modificazioni e/o integrazioni sopravvenute.

La presente Convenzione potrà essere revisionata e aggiornata in relazione all'eventuale modifica del quadro normativo in tema di contratti pubblici, in particolare avuto riguardo alla qualificazione delle stazioni appaltanti.

E' facoltà delle parti proporre ed adottare modificazioni al presente accordo per aggiornarlo alle disposizioni sopravvenute, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente accordo.

Per il Comune di Ragusa

---

per l'A.S.S.A.P – OO.PP riunite Eugenio Criscione Lupis

---

Documento informatico  
sottoscritto  
obbligatoriamente con  
firma digitale (artt. 20 e 24  
del d.lgs. 82/2005 CAD,  
art. 15, comma 2bis L. n.  
241/1990 ).

